

Codice A1820C

D.D. 7 maggio 2026, n. 860

BICB3-2026 - LANIFICIO FRATELLI CERRUTI - Autorizzazione idraulica e concessione breve per l'utilizzo temporaneo di aree demaniali per interventi di manutenzione ordinaria della presa di attingimento a servizio del Lanificio F.lli Cerruti - Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella (BI).



ATTO DD 860/A1820C/2026

DEL 07/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB3-2026 – LANIFICIO FRATELLI CERRUTI – Autorizzazione idraulica e concessione breve per l'utilizzo temporaneo di aree demaniali per interventi di manutenzione ordinaria della presa di attingimento a servizio del Lanificio F.lli Cerruti - Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella (BI)

Vista l'istanza presentata dalla Sig.ra Francesca NOVELLO, legale rappresentante della Società LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A. con sede legale in Biella, via Cernaia 40 – P.Iva n. 04846230151, registrata al nostro protocollo in data 22 marzo 2026 al n. 14337/A1820C, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione breve per l'utilizzo temporaneo di aree demaniali per interventi di manutenzione ordinaria della presa di attingimento a servizio del Lanificio F.lli Cerruti sul Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella (BI);

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 15777/A1820C del 31 marzo 2026;

La comunicazione di avvio del procedimento è avvenuta anche ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento 10/R mediante pubblico avviso all'albo pretorio digitale del Comune di Biella dal 31 marzo al 15 aprile 2026 al n. 996/2026 come comunicato dal medesimo Comune con nota registrata al protocollo con n. 18213/A1800A in data 16 aprile 2026;

All'istanza è allegata documentazione tecnica comprensiva della relazione tecnica redatta dall'Ing. Paolo Rege;

L'istanza di occupazione temporanea di aree demaniali è richiesta per un un periodo massimo di 15 giorni al fine di realizzare di interventi di manutenzione ordinaria della presa di attingimento a servizio del Lanificio F.lli Cerruti sul torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella

(BI);

dato atto che il richiedente ha provveduto, in data 20 marzo 2026, al pagamento delle spese istruttorie;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "torrente Cervo" è necessario procedere al rilascio della relativa autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

la Provincia di Biella con nota prot. n. 7200 del 10 aprile 2026, registrata al prot. di questo settore con n. 17333/A1800A in medesima data, ha rilasciato parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.);

A seguito dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- decreto legislativo n.118/2011;

- decreto legislativo n. 33/2013;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14.";
- D.G.R n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".;
- legge regionale 3 febbraio 2026, n.3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209-del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

determina

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, la Società LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A. con sede legale in Biella, via Cernaia 40 – P.Iva n. 04846230151, all'utilizzo temporaneo delle aree demaniali per lavori di manutenzione ordinaria della presa di attingimento a servizio del Lanificio F.lli Cerruti sul Torrente Cervo in località Chiavazza nel Comune di Biella (BI), secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi devono essere realizzati nella località ed in conformità della documentazione tecnica allegata all'istanza e nessuna variazione potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione dello scrivente Settore tecnico regionale;
2. premesso che gli interventi dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
3. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, difformi dal progetto presentato o non indicate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal questo Settore Tecnico regionale;
4. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
5. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10

febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";

6. l'eventuale materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
7. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
9. i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida di questo Settore Tecnico regionale (ex art. 19, comma 2, del regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022), entro il termine di anni 1, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore e fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
10. il soggetto autorizzato dovrà preventivamente comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo posta elettronica certificata la data di inizio dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori;
11. ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
12. durante l'esecuzione degli interventi, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
13. nel caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;
14. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dell'allestimento del cantiere, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere che si rendessero comunque necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi;
15. questo Settore tecnico regionale si riserva la facoltà di ordinare modifiche rispetto a quanto autorizzato, a cura e spese del richiedente, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervenissero variazioni delle attuali condizioni che lo rendessero necessario;
16. il presente provvedimento si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine ad eventuali danneggiamenti e/o crolli dei manufatti realizzati a seguito di piene del corso d'acqua;
17. la presente autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione medesima;
18. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione

necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità di un anno, eventuali proroghe dovranno essere richieste a questo Settore e dallo stesso autorizzate.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Ing. Franco De Battistini
Dott. Alberto Mugni

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli